



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione Terza

Udienza pubblica del 9 gennaio 2026

Ricorso R.G. 24751 del 2023; n. 2 del Ruolo

Rel. Cons. Crivelli

Memoria ex art. 378 c.p.c.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni

osserva

pendente la espropriazione immobiliare promossa dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. in danno di C.G. e M.S., uno dei beni di proprietà esclusiva di M.S. veniva

aggiudicato una prima volta (con atto dell'8.7.2012) alla Società C.C. a r.l. che, tuttavia, non avendo provveduto al versamento del prezzo, veniva dichiarata decaduta dal giudice dall'aggiudicazione con decreto del giudice dell'esecuzione adottato ai sensi dell'art. 587 c.p.c. e recante la confisca della cauzione;

quello stesso bene, all'esito di un successivo esperimento di vendita, veniva, quindi, aggiudicato e trasferito ma per un prezzo inferiore a quello della prima aggiudicazione;

nel corso della fase distributiva, la esecutata M.S. contestava il piano di riparto che prevedeva la soddisfazione integrale di tutti i creditori e la riconsegna in suo favore del residuo assumendo, per quel che ancora rileva in questa sede, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto emettere a suo favore anche il decreto previsto dall'art. 177 disp. att. c.p.c. sì da consentirle di divenire beneficiaria del credito risarcitorio azionabile in danno dell'aggiudicatario in adempiente;

con ordinanza dell'8.7.2014, il giudice dell'esecuzione accoglieva parzialmente la contestazione della debitrice ma rigettava la istanza con cui quest'ultima sollecitava la emanazione a suo favore del decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c.;

la citata ordinanza veniva impugnata, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da M.S. ma il Tribunale di Patti rigettava la opposizione ritenendo che il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. non potesse essere emanato a beneficio del debitore.

Con il presente ricorso M.S. impugna la sentenza del Tribunale di Patti sostenendo con un unico motivo (articolato per violazione di legge) che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto attribuirle il credito rinveniente dal decreto di condanna che avrebbe dovuto emettere ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c..

Il presente ricorso appare infondato e, perciò, non meritevole di accoglimento.

La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte è la seguente: occorre stabilire se il credito rinveniente dal decreto emesso ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c. in danno dell'aggiudicatario inadempiente possa essere ricondotto all'ambito dell'attivo che, in caso di integrale soddisfazione dei creditori, deve essere riconsegnato al debitore esecutato.

A parere dell'Ufficio a tale quesito deve essere data risposta negativa per tutti le ragioni che saranno di seguito esposte.

Prima di esaminare la questione controversa occorre soffermarsi sul senso della disposizione in esame avendo cura di illustrarne il significato ed individuarne la *ratio*.

In termini generali, va rammentato che, ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c., colui che sia stato dichiarato decaduto dall'aggiudicazione a causa del mancato tempestivo versamento del saldo prezzo può essere condannato dal giudice dell'esecuzione a pagare una somma di denaro pari alla differenza tra il prezzo della aggiudicazione disposta in suo favore e il maggiore prezzo della successiva aggiudicazione con cui la vendita forzata sia stata successivamente portata a compimento (mediante il trasferimento del bene). La disposizione in esame è, però, piuttosto laconica in relazione ai profili applicativi.

Il citato articolo 177 si limita a stabilire che il decreto costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori senza aggiungere altro.

Molti sono, pertanto, gli interrogativi che restano irrisolti.

Dall'esame della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 15985 del 2024) si ricava che:

- la emanazione del decreto di condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c. è obbligatoria quando ne sussistano i presupposti;

- la emanazione di detto decreto non presuppone che l'ordinanza di delegata abbia espressamente previsto tale eventualità.

Non si registrano, invece, arresti in relazione al tema della riscossione del credito in oggetto.

In proposito, si ritiene che le alternative concretamente prospettabili siano due. Se l'aggiudicatario, una volta "condannato" in virtù del decreto in esame versa spontaneamente la somma quantificata dal giudice essa entra a pieno titolo far parte della massa attiva della espropriazione poiché si confonde con il denaro ricavato dalla vendita e con gli eventuali frutti civili del cespite pignorato. Al contrario, però, se l'aggiudicatario non provvede all'adempimento, la procedura, rappresentata all'uopo dal custode giudiziario, non è legittimata alla riscossione coattiva del credito. La disposizione in esame, invero, nel chiarire che il decreto di condanna è titolo esecutivo in favore dei creditori, lascia chiaramente intendere che il credito in questione sarà attribuito in fase distributiva ai creditori insoddisfatti ragion per cui sarà loro onere agire esecutivamente in danno dell'aggiudicatario inadempiente – debitore, nelle forme previste dagli artt. 474 c.p.c., azionando quale titolo esecutivo un atto sostanzialmente complesso rappresentato dalla combinazione tra il decreto di condanna ed il piano di riparto che lo integra.

Fatte tali premesse, e venendo alla questione controversa, è ragionevole affermare che, nel caso in cui le somme già ricavate dalla vendita siano sufficienti all'integrale soddisfacimento dei creditori, il giudice dell'esecuzione non possa emettere il decreto di condanna dell'aggiudicatario inadempiente; analogamente se ricorre la predetta condizione e tale decreto fosse stato già emesso il giudice dell'esecuzione non può attribuire il relativo credito al debitore esecutato benchè quest'ultimo abbia diritto alla riconsegna del residuo.

Induce a tale conclusione innanzitutto il tenore letterale delle norme del codice di rito che qui rilevano.

Nonostante l'art. 509 c.p.c. stabilisca che fanno parte dell'attivo da distribuire anche le somme rivenienti dal "*risarcimento del danno dell'aggiudicatario*", l'art. 510 c.p.c., nel prevedere che l'eventuale eccedenza non necessaria al soddisfacimento dei creditori deve essere svincolata a favore dell'esecutato, menziona le sole somme "*ricavate dalla vendita*" e, perciò, gli importi di denaro disponibili sul conto della procedura ma non gli eventuali crediti non monetizzati né monetizzabili a cura del custode giudiziario. Analoga conferma si ritrae dallo stesso articolo 177 disp. att. c.p.c. che, laddove prevede che il decreto di condanna è titolo esecutivo a favore dei creditori, sostanzialmente esclude che esso possa essere assegnato al debitore in sede di riparto.

Conforta la soluzione propugnata la stessa *ratio* dell'art. 177 disp. att. c.p.c.. La condanna dell'aggiudicatario inadempiente ha una evidente natura risarcitoria poiché vale a riparare il danno subito dai creditori che sono i diretti portatori dell'interesse alla rapida, efficiente e proficua definizione del processo di espropriazione dal quale debbono poter ricavare quanto più possibile in funzione del loro integrale soddisfacimento.

I soli creditori concorrenti hanno, perciò, il diritto ad ottenere dall'aggiudicatario colpevole, a titolo di ristoro del danno patrimoniale che essi hanno subito, la somma di cui non hanno potuto beneficiare a causa della inadempienza dell'offerente - aggiudicatario dichiarato decaduto.

Non pare, invece, che analoga tutela spetti pure al debitore esecutato benchè quest'ultimo abbia a sua volta l'obiettivo che la esecuzione forzata si riveli il più fruttuosa possibile in funzione della sua massima esdebitazione.

Occorre, invero, considerare che l'interesse del debitore alla massima esdebitazione è, comunque, non solo recessivo rispetto a quello dei creditori, ma pure indiretto. A ben vedere, infatti, la espropriazione forzata altro non è che l'espressione della domanda di tutela giurisdizionale esecutiva formulata dai creditori concorrenti.

Avvalora tale considerazione il fatto che è il debitore stesso, con il suo comportamento, a rendere necessario lo svolgimento della espropriazione che potrebbe essere evitata o comunque definita anticipatamente ove egli avesse provveduto all'adempimento spontaneo.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato può, pertanto, concludersi affermando che al debitore esecutato non spetta l'attribuzione del credito di cui al decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c..

Detto decreto, inoltre, non pare debba essere emesso quando il giudice dell'esecuzione ha già acquisito la consapevolezza del fatto che le somme ricavate dalla vendita consentono il soddisfacimento integrale del ceto creditorio.

Detto ciò e venendo al caso in esame, la decisione del Tribunale appare conforme a diritto.

Correttamente il giudice dell'esecuzione, avendo constatato che quanto ricavato dalla vendita dei lotti aggiudicati, era sufficiente a garantire l'integrale soddisfacimento dei creditori, non ha neppure emesso il decreto di condanna dell'aggiudicatario inadempiente che, peraltro, anche nel caso in cui fosse stato emesso, non avrebbe potuto consentire l'assegnazione del credito da esso portato al debitore esecutato.

Di qui il rigetto del ricorso.

Il rappresentante della Procura generale

Per questi motivi

chiede che la Corte rigetti il ricorso.

Roma,

Il sostituto procuratore generale

dott.ssa Anna Maria Soldi